

Avvio della procedura di designazione della terna dei candidati al posto di procuratore europeo per l'Italia.

(delibera 10 aprile 2019)

Il Consiglio,

- vista la delibera plenaria del 14 marzo 2019, con cui è stato approvato il documento di intesa tra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, recante “*Regole e criteri della procedura di designazione del Procuratore Europeo*”;
 - rilevata la necessità di definire in tempi celeri la predetta procedura di designazione della terna di candidati al posto di Procuratore europeo dell’Italia;
 - visti gli aggiornamenti forniti dal Ministero della giustizia sull’andamento dei lavori del gruppo di esperti a Bruxelles in ordine all’attuazione del regolamento UE/1939/2017, con particolare riguardo al requisito dell’età ed alla data prevista per la nomina;
- OSSERVA.

1. L’Ufficio del Procuratore Europeo.

Con regolamento UE/1939/2017, entrato in vigore il 20 novembre 2017, è stato istituito l’Ufficio del Procuratore Europeo, di seguito indicato come EPPO.

L’EPPO avrà sede in Lussemburgo e sarà competente ad indagare ed a perseguire, dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cd. Direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate.

Organi dell’EPPO sono il Procuratore Capo europeo, il Collegio, le Camere permanenti, i Procuratori europei e i Procuratori europei delegati.

I Procuratori europei sono nominati dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito di una terna di candidati proposta da ciascuno degli Stati membri, per un mandato non rinnovabile di sei anni, salva la facoltà per il Consiglio stesso di disporre la proroga del mandato per un massimo di tre anni.

Ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei ai sensi dell’art. 16, paragrafo 4, del Regolamento. Il Consiglio adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.

Il Procuratore europeo avrà lo *status* di agente temporaneo dell’EPPO ai sensi dell’art. 2(a) del regolamento n. 31 (EEC), 11 (EAEC), “*Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community*” ed un inquadramento giuridico ed economico nel livello AD13.

2. Funzioni e attività del Procuratore europeo di ciascuno Stato

I Procuratori europei svolgono le seguenti funzioni e attività:

a) come membri del Collegio concorrono:

- alla istituzione delle camere permanenti su proposta del Procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno dell’EPPO;

- all'approvazione del regolamento interno dell'EPPO e a stabilire le responsabilità per l'esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell'EPPO;
- all'adozione di decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste dal regolamento europeo;

b) come membri delle Camere permanenti concorrono:

- a monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati;
- a garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e ad assicurare l'attuazione delle decisioni adottate dal collegio;
- a decidere se portare un caso in giudizio, archiviarlo, a concordare l'accesso ad una procedura semplificata di azione penale a norma dell'articolo 40 del Regolamento, a rinviare un caso alle autorità nazionali, riaprire un'indagine;
- a incaricare il Procuratore europeo delegato di avviare un'indagine; ad esercitare il diritto di avocazione; a deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi; ad assegnare o riassegnare un caso; ad approvare la decisione di un Procuratore europeo di condurre esso stesso l'indagine a norma dell'articolo 28, paragrafo 4 del Regolamento;

c) come Procuratori europei:

- supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine;
- presentano alla camera permanente una sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, prospettano alla stessa una proposta di decisione da loro elaborata, sulla base dei progetti predisposti dai procuratori europei delegati;
- sostituiscono un altro Procuratore europeo qualora questi, incaricato della supervisione del caso, sia temporaneamente assente o per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni e possono loro stessi chiedere di essere sostituiti da un altro Procuratore europeo, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi;
- possono, in relazione ai casi oggetto della loro supervisione, in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle "istruzioni" impartite dalla competente camera permanente, dare "istruzioni" al Procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove ciò sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine e dell'azione penale o nell'interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell'EPPO;
- fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente, possono esercitare con riferimento agli atti adottati dal Procuratore europeo delegato, i poteri di controllo attribuiti al dirigente dell'Ufficio dalla normativa nazionale in tema di Uffici di Procura con riferimento a talune tipologie di atti;
- svolgono funzioni di collegamento e di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine;
- monitorano l'esecuzione dei compiti dell'EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati;
- assicurano un reciproco scambio di informazioni tra l'ufficio centrale e i procuratori europei delegati, in conformità del regolamento europeo e del regolamento interno dell'EPPO.

3. La procedura

3.1. La Commissione Europea ha richiesto agli Stati Membri di comunicare la terna dei candidati al posto di Procuratore Europeo Nazionale, tra i quali il Consiglio dell'Unione Europea provvederà alla nomina del Procuratore europeo di ciascuno Stato membro, ai sensi del paragrafo 2, art. 16 del Regolamento.

Con documento d'intesa approvato il 14.3.2019, il Consiglio Superiore della magistratura ed il Ministro della Giustizia hanno convenuto che:

- spetta all'Organo di autogoverno la pubblicazione di un bando volto alla selezione della terna dei candidati,;
- il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia procedono autonomamente alla valutazione dei candidati;
- il Ministro della giustizia, all'esito della valutazione, formula una proposta di designazione di una terna al Consiglio Superiore della Magistratura che, qualora la condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO. Se il Consiglio Superiore della Magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la proposta restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della Giustizia.
- Il Ministro della giustizia senza ritardo, alternativamente: a) trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura una proposta conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio; b) invita, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della Magistratura a rivedere le proprie valutazioni;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) appena indicate, provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b);
- il provvedimento di designazione è trasmesso al Ministro della Giustizia per la comunicazione agli organi dell'EPPO.

Ne segue la necessità di procedere alla pubblicazione di un interpello onde acquisire le disponibilità dei **magistrati interessati, anche collocati fuori ruolo, che svolgano funzioni requirenti o giudicanti e siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.**

3.2. Secondo le disposizioni vigenti in materia e le indicazioni fornite dalla suindicata intesa, possono candidarsi al posto di Procuratore europeo i magistrati che:

- a) offrano tutte le garanzie di indipendenza e moralità;
- b) abbiano un'anzianità idonea al conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;
- c) possano vantare una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
- d) non abbiano più di 60 anni di età all'1 novembre 2019 sì da poter portare a compimento l'incarico, della durata di sei anni, prima di raggiungere l'età del collocamento a riposo, fissata in 66 anni dall'art. 47 (a) *CEOS Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community*";
- e) siano cittadini italiani e godano dei diritti civili e politici;
- f) attestino la soddisfacente conoscenza di un'altra lingua dell'Unione oltre alla propria;

Con riguardo al requisito di cui alla lettera c), saranno considerate: la qualificata esperienza giudiziaria in tema di procedimenti relativi a reati finanziari e di corruzione, di cooperazione in materia penale e di indagini transfrontaliere; le attività di organizzazione e coordinamento del lavoro di altri magistrati; la capacità di operare in contesti culturali complessi e di rapportarsi con sistemi legali esteri; la conoscenza approfondita del quadro normativo ed istituzionale europeo.

Con riguardo alla lettera f), sarà valutata anche la conoscenza di ulteriori lingue, che il candidato dovrà attestare, indicando anche il relativo livello di conoscenza.

3.3. Al fine di proporre la sua candidatura ciascun aspirante dovrà presentare una **dichiarazione di disponibilità** corredata da un *curriculum vitae* in italiano e in lingua inglese, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 3.2 e contenente ogni indicazione utile a rappresentare le esperienze rilevanti alla luce dei criteri suindicati

La dichiarazione di disponibilità, unitamente al *curriculum vitae*, in formato europeo, in italiano e in lingua inglese dovranno pervenire al Consiglio Superiore **entro e non oltre il 30 aprile 2019** tramite posta certificata (*protocollo.csm@giustiziacert.it*).

Tanto premesso, delibera
di invitare i magistrati **interessati, anche collocati fuori ruolo, che svolgano funzioni requirenti o giudicanti, in possesso dei requisiti indicati in premessa**, a presentare, con le forme e nei termini specificati in parte motiva, la dichiarazione di disponibilità per partecipare alla procedura per la designazione della terna di candidati italiani al posto di Procuratore europeo ai sensi degli artt. 12 e 16 del Regolamento EPPO.